

Il mercato si apre alla concorrenza dei corrieri privati per effetto del dm del Mise

# Multe e atti giudiziari, non è solo il postino a suonare

Pagina a cura  
DI SERGIO TROVATO

Il mercato dei servizi postali si apre finalmente alla concorrenza. I corrieri privati possono notificare tutti gli atti amministrativi e processuali, comprese le multe stradali e gli atti giudiziari. Nei giorni scorsi, infatti, è stato firmato il decreto attuativo del ministero dello sviluppo economico, che fino a oggi ha impedito la liberalizzazione dei servizi postali, nonostante l'emanazione di diverse disposizioni contenute nella legge annuale sulla concorrenza 2017 e nella legge di Bilancio 2018. Le norme di legge condizionavano l'avvio dei servizi postali al rilascio delle nuove licenze per gli operatori privati, i cui criteri e requisiti, nonché le procedure che le imprese devono seguire nell'iter autorizzatorio, sono stati fissati dal decreto ministeriale.

**La fine del monopolio postale.** Dunque, viene di fatto sancita la fine del monopolio dell'Ente Poste nella sua qualità di fornitore del cosiddetto servizio universale. Enti locali e amministrazioni pubbliche in generale, con provvedimento dirigenziale, hanno facoltà di avvalersi per la notifica dei loro atti delle aziende private di recapito postale. La fine del monopolio dei servizi erogati dalle Poste, che soprattutto fa venir meno l'esclusiva per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada, è stata prevista dall'articolo 1, commi 57 e 58, della legge «annuale» sulla concorrenza (124/2017). Per multe e atti giudiziari, l'espresso impedimento normativo per le aziende private era sancito dall'articolo 4 del decreto legislativo 261/1999, che è stato espressamente abrogato, a partire dal 10 settembre 2017, dalle norme contenute nella legge «annuale» sulla concorrenza (124/2017). Tuttavia, per queste tipologie di atti viene imposto ai privati di osservare gli «specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi». Le amministrazioni pubbliche hanno ormai la possibilità di scegliere il soggetto al quale affidare la notifica dei loro atti, senza temere di incorrere in contestazioni. L'incarico può essere affidato dal dirigente dell'ente, dopo un'attenta valutazione sull'offerta economicamente

## Cosa cambia

<b>Riferimenti normativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 60 e seguenti dpr 600/1973</li> <li>• articolo 26 dpr 602/1973</li> <li>• articoli 137 e seguenti codice procedura civile</li> <li>• articolo 6 legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)</li> <li>• legge 890/1982</li> <li>• decreto legislativo 261/1999</li> <li>• articolo 1 e seguenti decreto legislativo 58/2011</li> </ul>
<b>Fornitori di servizi postali</b>	• soggetti pubblici e privati
Cessa il monopolio di Poste italiane e vengono liberalizzati i servizi postali	
I corrieri privati possono notificare atti giudiziari e multe stradali	
Le aziende di recapito sono legittimate a notificare anche accertamenti, cartelle, ingiunzioni e ricorsi tributari	

## Notifiche, una questione senza fine

Va ricordato che continua a essere ancora dibattuta la questione delle notifiche a mezzo posta degli atti e ricorsi tributari e dei soggetti legittimati a portarli a conoscenza dei destinatari. La giurisprudenza prevalente ritiene che le notifiche fatte dagli agenti di Poste italiane hanno la stessa efficacia di quelle effettuate dall'ufficiale giudiziario e che le dichiarazioni da loro rilasciate valgono fino a querela di falso, mentre la stessa valenza non può essere riconosciuta agli atti recapitati dai dipendenti di una società che svolge un servizio postale privato. Questo orientamento, però, non tiene conto delle modifiche normative intervenute nel 2011 che già avevano eliminato l'esclusività del servizio per Poste italiane e consentivano anche alle agenzie private di recapito postale, debitamente autorizzate, di notificare gli atti, tranne multe stradali e atti giudiziari. Ciononostante, la commissione tributaria regionale di Bari (sentenza 1150/2016) ha stabilito che il dipendente di un corriere privato non essendo un pubblico ufficiale non è in

grado di attestare la data di spedizione di un ricorso tributario e non può certificare se l'impugnazione di un provvedimento fiscale sia stata proposta nei termini di legge. Anche la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (sentenza 502/2014) si è espressa allo stesso modo. È emerso un contrasto all'interno della stessa Cassazione. Sezione tributaria e sezione penale hanno emanato pronunce di segno diverso. La prima, con la sentenza 3932/2011 ha stabilito che sono valide solo le notifiche effettuate attraverso il fornitore universale Poste italiane. La terza sezione penale (sentenza 2886/2014), invece, ha chiarito che nei casi in cui la norma di legge preveda la spedizione di un atto a mezzo posta raccomandata, non sussiste alcuna ragione per sostenere che l'unico canale per effettuarla sia tramite il servizio gestito da Poste italiane. La sezione tributaria, ripetutamente, anche di recente, ha sostenuto per tutti gli atti, senza alcuna distinzione, che l'unico soggetto legittimato alla notifica fosse l'Ente Poste.

più vantaggiosa. A tutt'oggi, i servizi forniti dai privati sono meno costosi rispetto a quelli delle Poste. Naturalmente, l'incarico può essere conferito direttamente se il compenso pagato al fornitore non superi la soglia dei 40 mila euro. In caso contrario, come avviene ordinariamente, occorre indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio.

Oltre a superare l'ostacolo normativo rappresentato da multe stradali e atti giudiziari, le disposizioni sulla concorrenza eliminano qualsiasi dubbio sui soggetti legittimati a notificare altri tipi di atti, in particolar modo accertamenti, cartelle, ingiunzioni e ricorsi tributari.

**Il potere di certificazione dei privati.** I dipendenti delle aziende di recapito postale

possono certificare l'avvenuta consegna al destinatario degli atti amministrativi, compresi atti tributari e multe stradali, e degli atti di natura civile e penale. È una delle novità contenute nella legge di bilancio 2018 (205/2017) che, per dare completa attuazione alla liberalizzazione dei servizi postali, detta delle disposizioni ad hoc per lo svolgimento del servizio di recapito postale anche da parte delle aziende private, con regolare licenza rilasciata dal ministero dello sviluppo economico. Per garantire il buon esito delle notifiche e il rispetto dei diritti per i destinatari degli atti amministrativi e giudiziari, l'articolo 1 della legge 205/2017, commi 461 e seguenti, apporta delle modifiche di rilievo alla disciplina

delle notifiche a mezzo posta imponendo agli operatori il rispetto di specifiche formalità. In particolare, vanno indicati sull'avviso di ricevimento e sul piego i soggetti, o i procuratori incaricati, che hanno richiesto la notifica, i loro indirizzi, compresa la Pec per coloro che sono tenuti a dotarsene. Agli operatori postali viene riconosciuto il potere di consegnare gli atti anche a soggetti diversi dal destinatario, purché venga evidenziata la qualità rivestita dagli stessi e venga attestato il loro eventuale rifiuto a riceverli. In caso di mancata consegna, al destinatario va comunicato il luogo di deposito e il momento a decorrere dal quale si perfeziona la notifica.

**Liberalizzazione dei servizi postali e nuove regole**

**per le notifiche.** Va posto in rilievo che per dare completa attuazione alla riforma dei servizi postali, il legislatore ha introdotto delle norme finalizzate a rendere i servizi postali più efficienti e a garantire anche alle amministrazioni pubbliche risparmi di spesa già nel 2018. I commi 461 e seguenti della legge 205/2017 hanno modificato le regole della legge 890/1982, che fino ad oggi disciplinavano le notifiche a mezzo posta, e hanno sostituito i riferimenti in essa contenute relative all'amministrazione postale con «ufficio postale» e «operatore postale». In particolare, per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti coloro che richiedono la notifica, con l'indicazione dei relativi indirizzi, anche di posta elettronica certificata, qualora siano tenuti ad attivarla. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Tuttavia, se la notifica non può essere fatta a mani proprie del destinatario, il piego può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario; a persona addetta alla casa, a patto che il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia un'età inferiore a 14 anni. Solo in mancanza di uno di questi soggetti, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che abbia rapporti di lavoro continuativo con il destinatario. L'operatore postale deve far sottoscrivere l'avviso di ricevimento. Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, va specificata la sua qualità. Anche l'eventuale rifiuto di riceverlo o di firmare l'avviso devono essere certificati dall'operatore, al quale non a caso la legge riconosce la qualifica di pubblico ufficiale.

L'impossibilità di consegnare l'atto impone all'intermediario di depositarlo «presso il punto di deposito più vicino al destinatario» e di dargliene notizia mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Va poi avvertito che può ritirarlo e che la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, o alla data di ritiro del piego se anteriore. In caso contrario l'atto deve essere restituito al mittente dopo 6 mesi.